



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO "RICOSTRUZIONE"**
(Legge 10 marzo 2023, n. 21)

Legge 10 marzo 2023, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile – in [Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2023](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge n. 3/2023 (entrato in vigore il 12 gennaio 2023) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 2

1. Anticipazioni per il pagamento dell’IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016 (art. 3-ter) 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCELERAZIONI DELLA RICOSTRUZIONE E SOSTEGNO AL SISTEMA ECONOMICO 2

1. Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo nei territori delle regioni dell’Italia centrale interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (art. 2) 2
2. Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016 (art. 3-bis). 3
3. Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016 (art. 3-quater)..... 3
4. Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016 (art. 3-quinquies, comma 1, lettera b)) 3
5. Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (art. 3-octies) 4
6. Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile (art. 4)..... 4
7. Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022 (art. 5) 4
8. Rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell’anno 2021 (art. 5-sexies)..... 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA 5

1. Utilizzo dei prezzari regionali ai fini dei computi estimativi nelle aree del Sisma Centro Italia (art. 3-quinquies, comma 1, lett. a) 5
2. Modifica della disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti nelle aree del Sisma Centro Italia (art. 3-sexies)..... 5
3. Ricostruzione aggregati edilizi nelle aree del Sisma Centro Italia (art. 3-septies) 6
4. Estensione delle semplificazioni per la ricostruzione post-sismica (art. 3-duodecies)6

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Anticipazioni per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016 (art. 3-ter)

La disposizione in esame - aggiunta in sede di conversione - introduce il comma 7-ter all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che stabilisce che, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese, connesse al pagamento dell'IVA, per le fatture relative agli interventi oggetto di contributo, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale a esso intestata.

Con ordinanze del Commissario straordinario, dovranno essere individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate, entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori, relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA, maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCELERAZIONI DELLA RICOSTRUZIONE E SOSTEGNO AL SISTEMA ECONOMICO

1. Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo nei territori delle regioni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (art. 2)

L'articolo 2 - confermato in sede di conversione - introduce all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 1-ter, con il quale si stabilisce, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 e in riferimento ai soli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che nel caso in cui si renda necessaria la nomina di un Commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi, questi debba essere individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori del centro Italia.

Il comma 2 dispone che sia il decreto del Presidente della Repubblica l'atto di nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione, in luogo del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In ultimo, si prevede che il Commissario straordinario del Governo debba trasmettere al Governo, entro il 31 maggio 2023, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella quale dovranno essere anche definite eventuali misure di accelerazione e semplificazione degli interventi di ricostruzione.

2. Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016 (art. 3-bis)

L'articolo 3-bis - introdotto in sede di conversione - modificando l'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, stabilisce che le risorse presso la contabilità speciale del Commissario straordinario possano finanziare non solo la ricostruzione, ma anche gli interventi di ripresa economica. In tale contabilità confluiranno le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

Le risorse destinate alla ripresa economica dovranno comunque essere diverse da quelle destinate alla ricostruzione e dovranno essere specificamente finalizzate alla ripresa economica.

3. Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016 (art. 3-quater)

L'articolo 3-quater - introdotto in sede di conversione -, modificando l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che gli immobili danneggiati dal sisma del 2016 con danni lievi possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento anche per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.

I costi di tali interventi potranno essere riconosciuti, nell'ambito dei contributi concessi, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Inoltre, con una modifica al comma 12-bis del citato articolo 6, si prevede, nell'ambito dei lavori per danni lievi, la possibilità di effettuare varianti nei limiti del complessivo contributo concedibile, eliminando il limite del 30 per cento. Tali varianti dovranno essere comunque compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia.

4. Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016 (art. 3-quinquies, comma 1, lettera b))

L'articolo 3-quinquies - inserito in sede di conversione - introduce l'articolo 20-ter al decreto-legge n. 189 del 2016, con la finalità di rifinanziare gli interventi di sostegno economico introdotti dall'articolo 20 dello stesso decreto, relativi alla concessione di agevolazioni in favore delle imprese che abbiano realizzato a partire dal 24 agosto 2016 investimenti produttivi nei territori dei comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016. Le risorse per il rifinanziamento sono reperite attingendo dalle economie derivanti dalla gestione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 20-bis ("Interventi volti alla ripresa economica") e 24 ("Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici") del già citato decreto-legge.

Si ricorda che l'articolo 20-bis, per favorire la ripresa produttiva, ha previsto contributi pubblici in favore delle imprese che nei sei mesi successivi agli eventi sismici hanno subito una riduzione del fatturato annuo almeno pari al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente all'evento sismico. Le

imprese ammissibili alla misura agevolativa sono quelle appartenenti al settore turistico, agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio e artigianato.

L'articolo 24, per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, ha previsto finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro in favore di micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici.

5. Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (art. 3-*octies*)

L'articolo 3-*octies* – introdotto in sede di conversione - modifica l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo che le semplificazioni relative alla concessione dei contributi pubblici in favore degli interventi di ricostruzione di edifici privati danneggiati, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, sono estese anche ai comuni fuori dal "cratere sismico", sempre che sia provato il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. Le semplificazioni riguardano la possibilità di ricorrere alla SCIA per gli interventi necessari alla ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti.

6. Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile (art. 4)

L'articolo 4 – modificato in sede di conversione – provvedere a destinare, per il 2023, 10 milioni di euro in favore del Fondo regionale di protezione civile (articolo 45 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).

Il Fondo, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è stato già rifinanziato nel 2022 con 10 milioni di euro (articolo 5 del decreto-legge n. 186 del 2022).

7. Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022 (art. 5)

L'articolo 5 – modificato in sede di conversione – sopprime, con il fine di imprimere maggiore celerità nell'attuazione degli interventi, il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che prevedeva il ricorso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione e successivo avvio degli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche.

8. Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021 (art. 5-sexies)

L'articolo 5-sexies - introdotto in sede di conversione - modifica l'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), nel quale è stata prevista un'autorizzazione di spesa per complessivi 250 milioni di euro nel periodo 2023-2027. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, in riferimento ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Con la modifica apportata, nell'ambito della citata autorizzazione di spesa, incrementata di 42 milioni di euro per il 2023, verranno ricompresi anche gli interventi relativi agli eventi verificatisi nell'anno 2021, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Il complesso delle risorse relative all'autorizzazione di spesa in commento è finalizzato alla riparazione dei danni subiti dal patrimonio privato ed dalle attività economiche e produttive.

La norma al comma 3 stabilisce, infine, che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, dovranno essere definite le modalità di applicazione, anche agli eventi verificatisi nell'anno 2021, delle procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022, con la quale sono state adottate le disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Utilizzo dei prezzi regionali ai fini dei computi estimativi nelle aree del Sisma Centro Italia (art. 3-quinquies, comma 1, lett. a)

La norma in esame - introdotta in sede di conversione - modifica il comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 (Decreto Sisma) relativo alla metodologia di calcolo del contributo di ricostruzione.

Con la lettera in esame, ai fini di tale calcolo per gli interventi di ricostruzione e recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici 2016, viene disposto che i computi metrici estimativi possano essere redatti anche sulla base dei vigenti prezzi regionali di riferimento oltreché sulla base del prezziario unico interregionale, predisposto - nell'ambito della Cabina di coordinamento - dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari.

2. Modifica della disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti nelle aree del Sisma Centro Italia (art. 3-sexies)

L'articolo in esame - introdotto in sede di conversione - modifica il campo di applicazione della disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti, attraverso l'introduzione di

una modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 (Decreto Sisma).

Nello specifico, con la disposizione in esame, viene stabilito che l'inammissibilità al contributo per gli edifici non utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, a seguito di certificazione o accertamento comunale, poiché collabenti, fatiscenti o inagibili per motivi statici, igienico-sanitari o perché privi di impianti, si applica agli immobili che alla data del 24 agosto 2016 ricadono nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del Decreto Sisma stesso, nonché negli altri comuni delle Regioni interessate dal sisma del Centro Italia non ricompresi in detti allegati.

Si ricorda che, nella disciplina previgente, l'inammissibilità al contributo di ricostruzione per tali edifici collabenti riguardava specificatamente gli edifici ubicati: alla data del 24 agosto 2016, nei comuni di cui all'allegato 1 del Decreto Sisma, alla data del 26 ottobre 2016, nei comuni di cui all'allegato 2 e, alla data del 18 gennaio 2017, nei comuni di cui all'allegato 2-*bis* del medesimo Decreto.

3. Ricostruzione aggregati edilizi nelle aree del Sisma Centro Italia (art. 3-*septies*)

L'articolo in esame – introdotto in sede di conversione - integra il comma 10 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 (Decreto Sisma), relativo alla disciplina dei poteri sostitutivi dei comuni per la ricostruzione degli aggregati edilizi ubicati in centri storici e centri e nuclei urbani e rurali nei territori interessati dal sisma del Centro Italia.

In particolare, viene specificato che - qualora siano decorsi inutilmente i 30 giorni previsti per la costituzione del consorzio obbligatorio tra proprietari per la ricostruzione unitaria di un aggregato edilizio (di proprietà privata o mista pubblica e privata, anche non solo ad uso abitativo) e sia, quindi, dovuto intervenire il comune in sostituzione dei proprietari non aderenti al consorzio stesso - il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.

4. Estensione delle semplificazioni per la ricostruzione post-sismica (art. 3-*duodecies*)

L'articolo in esame - introdotto in sede di conversione - in modifica dell'articolo 20-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Decreto Attuazione PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, estende le misure di semplificazione edilizia degli interventi di ricostruzione dedicate ai territori interessati dagli eventi sismici dell'Aquila (2009), del Centro Italia (2016) e della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania (2018).

Nello specifico, nei comuni non ricompresi nei crateri sismici, per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, non sarà più necessario fare riferimento alla classificazione di agibilità post-sismica degli edifici per l'applicazione delle semplificazioni stesse, come invece previsto dalla norma previgente.

Si ricorda che tali semplificazioni edilizie introducono una specifica disciplina per la sanatoria degli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dai titoli abilitativi previsti dal Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), permettendo al

proprietario dell'immobile (anche se diverso dal responsabile dell'abuso) di presentare la richiesta di permesso o la SCIA in sanatoria anche contestualmente alla domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione dell'immobile.